

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA SUL  
TERRITORIO COMUNALE, ED IN FERMO O SEQUESTRO  
AMMINISTRATIVO**

**CIG:  
Z8C25EA3DD**



# INDICE

ARTICOLO 1 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE) .....	4
ARTICOLO 2 (DURATA DELLA CONCESSIONE) .....	4
ARTICOLO 3 (DESCRIZIONE DEL SERVIZIO).....	4
ARTICOLO 4 (TARIFFA DEL SERVIZIO) .....	5
ARTICOLO 5 (CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE).....	6
ARTICOLO 6 (RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE).....	6
ARTICOLO 7 (CAUZIONE DEFINITIVA).....	6
ARTICOLO 8 (OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE) .....	7
ARTICOLO 9 (OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA) .....	8
ARTICOLO 10 (AVVALIMENTO) .....	8
ARTICOLO 11 (SUB-APPALTO).....	9
ARTICOLO 12 (RESPONSABILITÀ).....	9
ARTICOLO 13 (PENALITÀ: FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE) .....	9
ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE) .....	10
ARTICOLO 15 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO) ..	11
ARTICOLO 16 (TUTELA DEI DATI PERSONALI) .....	11

## **ARTICOLO 1 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE)**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione dei seguenti servizi ed attività connesse:

- servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi degli artt. 215 e 159 comma 2 del d.lgs. n. 285/1992;
- recupero dei veicoli incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;
- recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
- gestione della depositaria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;

L'utilizzo dei predetti servizi potrà essere disposto dalla Polizia Municipale dell'Aquila o da altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

## **ARTICOLO 2 (DURATA DELLA CONCESSIONE)**

Il contratto di concessione ha validità di anni due, così come stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con decorrenza dalla stipula della convenzione

## **ARTICOLO 3 (DESCRIZIONE DEL SERVIZIO)**

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di rimozione dei veicoli tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, con applicazione delle maggiorazioni previste dalle tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Ai fini del presente capitolato il sabato non è considerato giorno festivo e conseguentemente i servizi effettuati in questa giornata non sono soggetti a maggiorazione forfettaria.

Il servizio risulta così differenziato e regolamentato:

### **1. Rimozione veicoli a seguito di accertamento infrazioni**

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. È fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la già menzionata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e sue norme complementari, non oltre 30 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento.

La rimozione dei veicoli dovrà avvenire in presenza di personale della Polizia Municipale, il quale provvede a compilare apposito verbale nel quale dovranno essere descritti gli eventuali danni notati sulla carrozzeria, nonché degli oggetti visibili depositati all'interno del veicolo.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.

La Concessionaria si assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli, e quindi ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovesse conseguire ai veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi, ove ciò avvenga, ivi compresi i danni derivanti da incendio o furto.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà essere effettuata direttamente dal personale addetto del concessionario e dovrà avvenire, nell'arco orario della apertura del Comando di Polizia Municipale e a seguito di autorizzazione del medesimo, nonché previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia e, ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario. Nelle ore di chiusura del Comando Polizia Municipale la restituzione dovrà, comunque, avvenire previo pagamento delle spese attestato da apposita ricevuta fiscale, con trasmissione al Comando Polizia Municipale dei dati relativi alla persona che ritira il veicolo e degli estremi del documento esibito.

Dell'avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l'espressa dichiarazione di quest'ultimo che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato e una copia dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

Il concessionario dovrà comunicare mensilmente (entro il giorno 10 del mese successivo), la giacenza dei veicoli rimossi custoditi nella depositaria, alla Polizia Municipale tramite mail (segreteria.comandopm@comune.laquila.it).

## **2. Rimozione veicoli coinvolti in sinistro**

Relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi all'esito di incidenti stradali, resta fermo quanto stabilito con circolare del Ministero dell'interno avente prot. n.300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.05.2002.

In particolare, allorché il proprietario non provveda al ricovero del veicolo incidentato in via autonoma o sia impossibilitato, il personale del Comando di Polizia Municipale si assumerà l'onere – per il tramite della/e ditta/e concessionaria/e del servizio di rimozione di cui al presente capitolato - di provvedere per il ricovero e la custodia. Si precisa che il rapporto è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria ed il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 4 (TARIFFA DEL SERVIZIO)**

I servizi in concessione di cui all'art. 1 del presente capitolato sono remunerati attraverso l'applicazione delle tariffe vigenti approvate con Deliberazione della Giunta Comunale da affiggere nei locali dove il cittadino si presenta per il pagamento e il ritiro del veicolo.

Nelle operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica prevista, a seconda dei casi, devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico e allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

Se l'interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992 e

s.m.i., previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa, fatta eccezione del caso previsto al punto precedente. La concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia, rilasciando regolare ricevuta fiscale.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo soggetto a rimozione provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carroattrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, la concessionaria avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del veicolo, con il rilascio di regolare ricevuta fiscale.

Nel caso in cui il veicolo per cui è stato richiesto l'intervento si sia già allontanato all'arrivo del carroattrezzi, il personale della Polizia Municipale fornirà all'incaricato del concessionario i dati necessari alla richiesta di pagamento delle spese di chiamata.

Il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario, dai proprietari e/o conducenti dei veicoli rimossi.

Per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. La relativa spesa sarà a carico dell'Amministrazione Comunale e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni, sotto l'osservanza delle norme di contabilità pubblica.

#### **ARTICOLO 5 (CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE)**

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

#### **ARTICOLO 6 (RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE)**

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento mediante comunicazione scritta e inviata con raccomandata con avviso di ricevimento avverso cui è possibile, proporre controdeduzioni e/o giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, e non ci siano motivi di giustificazione l'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell'affidamento.

#### **ARTICOLO 7 (CAUZIONE DEFINITIVA)**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, i concessionari sono tenuti a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% del valore contrattuale da prestare mediante polizza bancaria o assicurativa e che deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto sopra indicato, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata dell'affidamento. Essa pertanto va reintegrata di volta in volta che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione dell'affidamento.

#### **ARTICOLO 8 (OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE)**

L'impresa concessionaria dovrà effettuare il servizio dettagliato all'art. 3 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare ad:

- espletare il servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;
- eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;
- effettuare le rimozioni dei veicoli e curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del c.p.;
- esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- a comunicare con tempestività al Comando di Polizia Municipale ogni variazione in ordine ai veicoli ed al personale addetto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa.

Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

Presso il Comando di Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati:

- numero progressivo della rimozione;
- ditta incaricata della rimozione;

- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario di rimozione;
- tipo di veicolo;
- targa veicolo;
- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza del pagamento.

Il concessionario dovrà fornire, settimanalmente, tramite mail all'indirizzo [segreteria.comandopm@comune.laquila.it](mailto:segreteria.comandopm@comune.laquila.it), il resoconto dei veicoli rimossi, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio, ferma rimanendo la comunicazione mensile di cui all'art. 3 del presente capitolato e relativa alla giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria.

### **ARTICOLO 9 (OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA)**

L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

L'affidatario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.

L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **ARTICOLO 10 (AVVALIMENTO)**

È ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010. A tal proposito il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete o aderente al GEIE, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ad eccezione dei requisiti di idoneità professionale. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.



## **ARTICOLO 11 (SUB-APPALTO)**

Il concorrente dovrà indicare in sede di gara se subappalterà parte delle opere. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo della gara. Resta tuttavia in capo all'impresa partecipante, sempre in conformità all'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, l'obbligo di specificare nella domanda di partecipazione la parte di opere ovvero servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo.

È necessario indicare le parti del servizio che s'intende eventualmente subappaltare.

Non è possibile subappaltare a soggetti che partecipano alla presente procedura di gara.

## **ARTICOLO 12 (RESPONSABILITÀ)**

È a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione.

Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.

Il concessionario dovrà con effetto dalla data di decorrenza della concessione, provvedere a:

1. copertura assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi di cui al presente capitolato per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del c.c. per un massimale non inferiore a Euro 1.600.000,00 (D.M. n. 401/1998 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione". Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori;
2. copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati (con franchigia massima di Euro 1.000,00 che rimane comunque a carico della concessionaria) con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00. Non ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

L'Amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, il concessionario solleva il Comune di L'Aquila da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

## **ARTICOLO 13 (PENALITÀ: FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE)**

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 14: Euro 250,00 per ogni richiamo o diffida.
- per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti: Euro 100,00.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva, in tal caso l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'art. 7.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 50% della cauzione e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

L'applicazione delle penali si cumula con eventuali altre azioni che l'Amministrazione Comunale si riserva di intraprendere nei confronti del concessionario (es. risarcimento danni).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso di ripetute inadempienze alle obbligazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE)**

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sulla cancellazione prima della scadenza della concessione: l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile: l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- d. fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- e. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto: il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse: l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- h. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 50% della cauzione o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- i. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

Nel caso di unica impresa affidataria, in caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui sopra sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 07/08/1990, n. 241.

**ARTICOLO 15 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO)**

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di L'Aquila. È infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al contratto ad arbitri.

**ARTICOLO 16 (TUTELA DEI DATI PERSONALI)**

Ai sensi dell'art.28 Regolamento Ue n.679/2016 la concessionaria del servizio sarà designata, con separato atto di nomina, Responsabile del trattamento dei dati personali che dovranno essere trattati esclusivamente in relazione alle finalità connesse all'espletamento del servizio.

La concessionaria dichiara di essersi adeguata agli adempimenti previsti in materia di trattamento di dati personali assicurando di rispettare gli obblighi sanciti nel Regolamento Ue n.679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. sollevando il Titolare del trattamento da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi derivante dalla violazione della citata normativa.